

DALLA LEGGE REGIONALE UN NUOVO RUOLO PER ARPA MOLISE

LA LEGGE REGIONALE 4/2016 COSTITUISCE UN RICONOSCIMENTO PER LA VALENZA E IL CONSOLIDAMENTO DEL RUOLO ISTITUZIONALE CONQUISTATO IN QUESTI ANNI DA ARPA MOLISE. LE ARGOMENTAZIONI DELLA CONSULTA SULL'ILLEGITTIMITÀ DELL'ART. 16 SONO UN UTILE SPUNTO DI RIFLESSIONE NEL QUADRO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 132/2016.

La recente pronuncia della Corte costituzionale n. 132 del 7 giugno 2017 con cui è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 16 della legge 4/2016 della Regione Molise – a norma del quale venivano attribuite all'Arpa Molise funzioni amministrative in materia di ambiente e di energia – se per un verso ha riaperto il dibattito nell'ambito del Sistema agenziale sulla natura e sulle attribuzioni delle Agenzie ambientali, anche in ragione della concomitanza con la delicata fase di attuazione della legge 132/2016, dall'altro ha inevitabilmente acceso i riflettori sul contesto che ha generato la normativa sottoposta al vaglio della Consulta e, dunque, sul ruolo dell'Agenzia ambientale nel Molise.

La legge regionale 4/2016, prescindendo dalle valutazioni di ordine puramente giuridico-costituzionali, può dirsi un riconoscimento per la valenza e il consolidamento del ruolo istituzionale conquistato dall'Arpa Molise. Essa infatti giunge al termine di un percorso che ha visto, in un primo momento, l'Agenzia essere oggetto di un paventato accorpamento all'Azienda sanitaria regionale, per esigenze di riduzione della spesa gravante sul Fondo sanitario regionale, nell'ambito del più generale piano di rientro dal debito sanitario, con la conseguente perdita della sua connotazione tecnica, oltre che dell'autonomia, atteso l'assorbimento, con inevitabile ruolo subalterno nel contesto sanitario. A tale intento, manifestatosi ben presto impraticabile – non soltanto per evidente contrasto con le norme statali, ma anche per l'innegabile autonomia gestionale e specificità tecnica conseguita dall'Agenzia – per converso è seguita una fase che ha visto l'Arpa protagonista nell'assolvimento, oltre che delle funzioni a essa istituzionalmente assegnate dalla legge istitutiva 38/99, anche di ulteriori e molteplici attività tecnico-scientifiche. Tra queste, di particolare valenza,



FOTO: L. MUSACCHIO - FLICKR, CC

quelle tecnico-istruttorie prodromiche all'emanazione di fondamentali e strategici atti della Regione Molise, sia per la programmazione e pianificazione territoriale, che per le valutazioni di impatto ambientale, senza tralasciare le importanti attività di istruttoria tecnica svolta per il rilascio delle autorizzazioni ambientali. Si tratta peraltro in tutti i casi di attività di istruttoria tecnica finalizzata all'emanazione di atti la cui potestà resta esclusivamente in capo alla Regione Molise.

La previsione normativa di cui al richiamato art. 16 Lr 4/2016, con la correlata attribuzione di ampie funzioni in materia di ambiente ed energia, appare dunque, dal punto di vista sostanziale, quale punto d'approdo del pieno riconoscimento dell'apporto tecnico fornito in tali ambiti dall'Agenzia e segno tangibile del consolidamento del suo ruolo istituzionale, quale soggetto primario preposto alla tutela ambientale e in grado di vigilare nelle fasi di autorizzazione come in quelle attuative. Difficile poi immaginare (stante anche la mancata costituzione in giudizio della Regione e dunque l'assenza di atti dai quali desumere la *ratio legis*) la portata concreta del provvedimento legislativo *de quo* nelle reali intenzioni del legislatore regionale, atteso che l'attribuzione delle funzioni di cui si è detto, operata in via

generale, demandava a successivi atti la definizione delle disposizioni attuative.

Risulta pertanto difficoltoso stabilire *ex ante* se, e in che misura, a seguito dell'emanazione della disciplina attuativa regionale (che presumibilmente sarebbe stata collocata nella legge regionale attuativa della legge 132/16), l'attribuzione di funzioni in materia di ambiente ed energia avrebbe travalicato o meno il riparto di competenze e di ruoli, tecnico-scientifico ovvero politico-discrezionale, in relazione ai principi costituzionali. Certamente le argomentazioni svolte dalla Consulta, oltre che il dibattito che è scaturito dal vaglio della Lr 4/2016, rappresentano un utile spunto di riflessione, soprattutto in una fase, come quella attuale, di nuova configurazione delle Agenzie ambientali, pensate dal legislatore nazionale oggi, dopo l'approvazione della legge 132/16, come i soggetti primari votati ad assicurare i livelli essenziali di tutela ambientale (Lepta), sia sotto l'aspetto della programmazione delle attività che del controllo, ma anche come parte di un sistema che garantisce omogeneità all'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente.

Antonella Lavallo

Commissario straordinario Arpa Molise